

# La responsabilità dei sindaci deve essere limitata per valore e nel tempo


di [Salvatore Dammacco](#)

Pubblicato il 21 Maggio 2025

Una recente decisione del Tribunale di Bari chiarisce che i nuovi limiti alla responsabilità economica dei sindaci e dei revisori possono valere anche per il passato. Una svolta che potrebbe ridurre gli oneri a carico di chi ha ricoperto tali incarichi, anche per fatti risalenti. Ma quali sono i confini effettivi di questa applicazione retroattiva?

## Responsabilità dei sindaci: la nuova norma si applica anche al passato

La recente **modifica della disciplina sulla responsabilità dei sindaci** ha introdotto un **tetto ai risarcimenti dovuti**. Una novità significativa che potrebbe incidere anche su vicende pregresse. Un'ordinanza del **Tribunale di Bari** chiarisce quando e come si applica retroattivamente la nuova norma.



## Il testo previgente

L'**art. 2407 c.c. previgente** (Responsabilità – Testo in vigore dal 1° gennaio 2004 all'11 aprile 2025) disponeva che:

- i sindaci devono compiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;
- sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- rispondono solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, se si dimostra che il danno non si sarebbe verificato se la loro funzione fosse stata condotta a termine seguendo una doverosa e corretta vigilanza, secondo quanto indicato dagli obblighi inerenti la loro carica.

Il predetto art. 2407 c.c. concludeva, azionando contro i sindaci l'osservanza, in quanto compatibili, degli

artt. 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393-bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2394-bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali) e 2395 (Azione individuale del socio e del terzo) c.c.

## Il testo vigente

Con decorrenza 12 aprile 2025, la [L. 14 marzo 2025, n. 35](#), ha modificato l'art. 2407 c.c., contenente la **disciplina relativa alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale o dei revisori**, stabilendo quanto segue:

- i sindaci devono assolvere ai loro impegni con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;
- i sopradescritti:
  - assumono la responsabilità della verità delle loro dichiarazioni;
  - devono mantenere il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza, a motivo del loro ufficio.
- tranne nei casi nei quali hanno operato con dolo, anche nelle ipotesi nelle quali la revisione legale è svolta dal collegio sindacale, in base all'art. 2409-bis, comma 2[1], i sindaci, qualora non osservino i propri doveri, rispondono dei danni causati alla società che ha loro conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi con il t

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento